

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	401	Tozzi CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954 n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820)	406
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	406
BERLOFFA ed EBNER: Adeguamento della indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152 e successive modificazioni (710)	402	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	402, 403, 404	LUCCHESI ed altri: Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (1332);	
BERLOFFA, <i>Relatore ff.</i>	402, 404	BORIN ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (2031)	406
CONCI ELISABETTA	403	PRESIDENTE	406, 408
IOTTI LEONILDE	403	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i>	408
NANNI	403	<i>terno</i>	408
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i>	402	TOROS, <i>Relatore</i>	406
<i>terno</i>			
SCALIA ed altri: Norme di integrazione e di interpretazione relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso di benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 (46);			
SPADAZZI ed altri: Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali scaturite dalla applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 (1515)	404		
PRESIDENTE	404, 406		
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	404		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i>	405, 406		
<i>terno</i>	405, 406		
VESTRI	405, 406		

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato D'Ambrosio è sostituito dal deputato Berloffa.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia ed Ebner: Adeguamento dell'indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152 e successive modificazioni (710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloffia ed Ebner: « Adeguamento dell'indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152 e successive modificazioni » (710).

In assenza del Relatore, prego l'onorevole Berloffia, proponente, di voler illustrare la proposta di legge al nostro esame.

BERLOFFIA, *Relatore f.f.* Onorevoli colleghi, nel 1929 — rilevato che per la legislazione austro-ungarica, a suo tempo vigente nelle zone di confine passate sotto la sovranità italiana a seguito della guerra 1915-18, gli insegnanti elementari avevano il diritto all'abitazione in natura, che doveva essere fornita dalle singole amministrazioni comunali e, considerato che non era possibile per tutti i comuni procurare l'abitazione per i rispettivi maestri elementari, anche in relazione dell'aumentato numero degli insegnanti stessi oltre che per le vaste distruzioni immobiliari avvenute nella zona a causa della guerra — con la legge del 2 luglio 1929, n. 1152, venne disposta, in sostituzione dell'alloggio, la corresponsione di una indennità, a carico dell'amministrazione comunale, dell'ammontare, per ciascun insegnante, di 500 lire annue nei centri con popolazione fino a 5 mila abitanti; di 600 lire annue nei centri fino a 10 mila abitanti; di 700 lire in quelli sino a 20 mila abitanti; di 800 lire in quelli sino a 30 mila abitanti e di 1.000 lire annue in quelli sino a 50 mila abitanti.

La proposta di legge, che stiamo esaminando, tende a rivalutare questa indennità stabilita, nei limiti su ricordati, nel 1929 che, tenendo conto del mutato rapporto della moneta, dovrebbe allinearsi sui valori variabili da 36 mila — 42 mila — 48 mila a 60 mila lire annue. Dirò, subito, che quasi tutte le amministrazioni comunali hanno già cercato di adeguare questa indennità al nuovo valore della moneta con proprie delibere. Tuttavia, in alcuni comuni, e fra questi ve ne sono alcuni con il bilancio non deficitario (forse a causa della non eccessiva sensibilità degli amministratori locali) tale rivalutazione non è stata attuata.

D'accordo con il collega Ebner che, qui, alla Camera rappresenta la maggioranza di molte amministrazioni locali rette dalla sua parte politica, ho creduto di sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge augurandomi che venga senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Ho il dovere, in proposito, di ricordare che la Sottocommissione della V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario a questa proposta di legge. Do lettura del parere: « La Commissione ritiene di non poter esprimere parere favorevole perché dalla proposta non risulta in alcun modo determinato il maggior onere che conseguirebbe a carico dei bilanci comunali (con conseguente prevedibile ripercussione sul bilancio dello Stato). Si fa, inoltre, presente l'inopportunità di contraddire l'orientamento legislativo accolto dal piano della scuola attualmente all'esame del Parlamento inteso a sollevare i comuni dai carichi finanziari derivanti dall'assolvimento di compiti scolastici ».

BERLOFFIA, *Relatore f.f.* Ma la proposta di legge tende ad attuare un principio di equità determinando l'eguaglianza del trattamento economico per gli insegnanti di una stessa zona in applicazione del medesimo disposto legislativo. Non credo, da un lato, che si possa mantenere la spesa obbligatoria nei limiti previsti nel 1929 e, dall'altra parte, secondo me è indispensabile che il trattamento economico sia eguale per tutti questi maestri, posto che alcune amministrazioni comunali, spontaneamente, hanno concesso indennità anche superiori a quelle che si propongono con il provvedimento in esame. Prima di presentare questa proposta di legge, sono stati presi opportuni accordi con i rappresentanti degli insegnanti della zona di Gorizia, Trieste ed Udine, che avrebbero voluto far sopportare alle amministrazioni comunali attraverso iniziative sindacali, un onere maggiore di quello che abbiamo proposto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Chiedo al Presidente di consentirmi un breve intervento. Se il parere contrario della V Commissione (Bilancio) è vincolante per la proposta in esame allora, al massimo, ci sarà possibile formulare delle controdeduzioni, altrimenti, la discussione che stiamo svolgendo risulterà del tutto inutile.

Nel mio fascicolo trovo varie osservazioni sull'argomento: leggo, ad esempio, che il Ministro della pubblica istruzione non ha motivo di opporsi; che il Ministro del tesoro si è mostrato preoccupato per i maggiori oneri a carico degli Enti locali. Una osserva-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1960

zione riassuntiva, quella che porta la firma del Presidente Segni, dice: « La proposta di legge ha per fine la rivalutazione dell'indennità di alloggio dovuta ai maestri elementari di alcuni comuni di zone di confine (Trento, Trieste, Bolzano, Gorizia, ecc.), Il Ministero, pur riconoscendo la necessità dell'adeguamento dell'indennità di cui trattasi » (mi pare questo un inciso estremamente utile perché è un problema di merito e nel merito non c'è niente da dire; si tratta di una richiesta di giustizia alla quale si deve rispondere favorevolmente) « esprime l'avviso che sia necessario indicare nel provvedimento i mezzi di copertura della maggiore spesa » (devo dire che su questo punto ho personali incertezze. È esatto che, quando vi è un onere diretto a carico dello Stato, i mezzi di copertura devono essere ritualmente indicati; ma qui, evidentemente, può determinarsi solo un onere indiretto e non prevedibile a carico dello Stato. Quali comuni avranno bisogno di un intervento da parte dello Stato? Quali riterranno non poter sopportare questo peso? Non vi è alcun dato per poter determinare delle cifre) « in armonia al principio contenuto nel disegno di legge costituzionale (Atto del Senato n. 133) inteso ad assicurare l'equilibrio finanziario degli Enti locali ».

Esiste dunque, da parte della Commissione Bilancio la preoccupazione non di una anti-giuridicità o incostituzionalità di fronte alle leggi vigenti, ma di fronte ad un disegno di legge costituzionale. Ora se il Parlamento si mette sulla strada di voler fare una legge costituzionale che indica dei doveri e, nel frattempo, vota una legge che è in contrasto con quello che pensa di fare, non c'è alcun contrasto con le norme vigenti, ma ve ne è uno logico evidente. Si dovrebbe vedere che cosa dice con esattezza questo disegno di legge e superare una eventuale obiezione di logica giuridica ma non costituzionale.

A parte questo, devo dire che l'obbligo alla corresponsione della indennità di alloggio era vincolante per i comuni interessati e che il diritto degli insegnanti a tale indennità non è stato in alcun modo contestato e, quindi, non rimane che pagare. Penso che sarebbe opportuno rendere note queste osservazioni alla Commissione Bilancio affinché riveda le obiezioni formulate, obiezioni che, oltretutto, mi sembrano più formali che sostanziali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte alle norme di cui all'articolo 40 del regolamento della Camera; ed in particolar

modo è bene che ricordiate il settimo comma di detto articolo che recita: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto o motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ».

Anche a me sembrerebbe opportuno che le osservazioni da noi espresse, fossero portate a conoscenza della Commissione bilancio in maniera che questa possa rivedere le proprie conclusioni. Penso, quindi, che sarebbe bene nominare un comitato composto di tre persone cui affidare l'incarico di rendersi portavoce presso la Commissione bilancio delle nostre osservazioni.

IOTTI LEONILDE. La proposta di legge di cui ci stiamo occupando tende a risolvere il problema delle indennità di alloggio per i maestri di una determinata zona, cioè dei territori liberati dopo la prima guerra mondiale. Non vi sembra, onorevoli colleghi, che ciò crei una situazione di disparità nei confronti dei maestri di altre zone d'Italia?

PRESIDENTE. Ma la spesa di cui ci stiamo occupando è già prevista da una legge in vigore: si tratta solo di rivalutarne la portata economica, non altro!

IOTTI LEONILDE. È esatto, ma non capisco perché noi, oggi, si debba varare un provvedimento che riveste un evidente carattere di parzialità. Non capisco, cioè, la ragione per la quale questo problema, che voi chiamate di semplice rivalutazione debba esistere solo per alcune province d'Italia e non anche per le altre. Perché preoccuparsi solo di Bolzano, Gorizia e Trieste e non pensare anche ai comuni alpini, a quelli emiliani, a quelli dell'Italia meridionale? Questo provvedimento, ripeto, crea una disparità che, secondo me, non può assolutamente essere accettata.

PRESIDENTE. Con le sue osservazioni, onorevole Iotti, intende forse opporsi a che la nostra commissione cerchi di chiarire la situazione con la Commissione Bilancio?

IOTTI LEONILDE. Certamente no; solo pensavo se non fosse il caso di tentare di allargare il provvedimento.

CONCI ELISABETTA. Io penso che, approvando questo provvedimento, si crea un precedente che potrà esserci utile in un secondo momento. Tentare di allargarlo ora significherebbe correre il rischio di non far passare anche questa proposta limitata.

NANNI. Desidero chiedere al collega Berloffia se la indennità di alloggio per i maestri elementari, prevista per le sedi disagiate in genere, sia estesa anche ai comuni delle zone

dei confini orientali. Non vorrei che per il sovrapporsi di varie leggi, gli insegnanti delle province di confine venissero a beneficiare, per lo stesso titolo, di due provvedimenti contemporaneamente.

BERLOFFA. Non dispongo di dati in merito. Comprendo bene la portata della domanda e mi riservo di dare una risposta dopo aver accertato la situazione. Chiederei, quindi, alla Commissione di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Penso, in primo luogo, che sia opportuno ricorrere alla nomina di un comitato ristretto che raccolga le nostre osservazioni e si faccia portavoce presso la Commissione bilancio per ottenere la revisione del parere espresso.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del comitato ristretto gli onorevoli Pucci Ernesto, Relatore, Berloffia e Iotti Leonilde.

Il seguito della discussione, è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scalia ed altri: Norme di integrazione e di interpretazione relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso di benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 (46); e dei deputati Spadazzi ed altri: Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali scaturite dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 (1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scalia ed altri: « Norme di integrazione e di interpretazione relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso di benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 », (46); dei deputati Spadazzi ed altri: « Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali scaturite dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 » (1515).

Ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio, relativamente alla proposta di legge n. 1515, ha espresso parere contrario perché i proponenti non avevano indicato né l'ammontare della spesa né la copertura, mentre per la proposta di iniziativa dei deputati Scalia ed altri (46) ha espresso parere favorevole limitatamente a quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico, dichiarandosi contraria al secondo comma. Prego, il Relatore, onorevole Russo Spena, di fare il punto della situazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Spadazzi ed altri, come ebbi già a dire, estende al personale non di ruolo degli Enti locali (mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani o perseguitati politici) — che sin dall'atto di assunzione in servizio sia risultato provvisto del titolo di studio per la nomina alla categoria superiore ed abbia partecipato ai concorsi indetti in applicazione del decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61, e della legge 8 marzo 1949, n. 99 — i benefici stabiliti da quest'ultimo provvedimento legislativo per il personale di ruolo, dando la possibilità a costoro di partecipare ai suddetti concorsi senza l'obbligo dell'esercizio delle mansioni proprie o analoghe a quelle dei posti da conferire. Tale iniziativa è motivata dall'opportunità di non porre il personale avventizio, munito di benemerienze belliche, in condizioni di inferiorità rispetto al personale di ruolo. Questa proposta di legge non fa che riprodurre integralmente quanto formava oggetto della analoga iniziativa degli onorevoli Spadazzi ed altri nella scorsa legislatura, iniziativa decaduta per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, ma che aveva già riscosso l'unanime dissenso delle amministrazioni interessate.

Relativamente alla proposta di legge, ora al nostro esame, faccio presente che col decreto legislativo, già citato, del 5 febbraio 1948, n. 61, furono introdotte norme particolari in favore del personale assunto durante la guerra che non aveva potuto ottenere una sistemazione in ruolo a causa del blocco degli organici ammettendolo alla partecipazione dei concorsi interni, purché si trovasse in possesso del titolo di studio ed avesse espletato per un periodo di almeno 4 anni (ridotti ad 1 per il personale fornito di benemerienze belliche) mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.

In un secondo momento, con la legge 8 marzo 1949, n. 99, a detti concorsi venne ammesso anche il personale di ruolo che non

aveva svolto le mansioni relative ai posti a concorso. Con il provvedimento al nostro esame si propone che l'agevolazione venga concessa al personale di ruolo venga estesa anche agli impiegati non di ruolo quando siano in possesso delle qualifiche di combattenti, reduci ed altre assimilate, in considerazione del fatto che costoro, per le acquisite benemeritenze belliche, avrebbero più diritto degli altri di godere della agevolazione predetta.

In effetti, non sembra che sia stato ingiustificato attribuire alla categoria dei dipendenti di ruolo (che aveva acquisito il posto mediante concorso pubblico per esami e che di solito vantava una lunga anzianità) una preferenza rispetto al personale avventizio, tanto più nella considerazione che l'impiegato di ruolo, riuscito vincitore nei concorsi interni, avrebbe lasciato libero un posto che poteva essere conferito ad un dipendente avventizio.

D'altra parte, le disposizioni su citate, in attuazione di un evidente principio di giustizia distributiva, hanno concesso a ciascuna categoria di dipendenti degli Enti locali, rispettivamente, un determinato beneficio: ammissione ai concorsi interni previo compimento di quattro anni di servizio per il personale non di ruolo; riduzione di tale periodo di servizio ad un solo anno per il personale combattente, esenzione dall'obbligo dell'espletamento delle mansioni proprie del posto da conseguire per il personale di ruolo.

Estendendo ai combattenti l'agevolazione proposta dall'iniziativa parlamentare al nostro esame si verrebbe ad attribuire a tale categoria ancora un altro vantaggio alterando, così, evidentemente, il su cennato equilibrio distributivo. Dando il posto a coloro che non hanno una mansione (e non sono pochi statisticamente) si verrebbe a creare un disquilibrio di tutti gli organici.

Ma c'è da fare un altro rilievo quello, cioè, che le disposizioni di cui abbiamo trattato hanno già avuto, quasi in tutti i casi, integrale applicazione, per cui, praticamente non vi sono più posti disponibili; non solo, ma non si può nemmeno attuare una revisione delle operazioni effettuate in quanto i vincitori dei concorsi espletati hanno già conseguito regolarmente la nomina, perfezionando in tal modo il proprio diritto al posto. Occorrerebbe, dunque, sanare questa situazione, ma ciò non è evidentemente possibile mediante la istituzione di nuovi posti in organico essendo questo in contrasto con ogni principio di sana amministrazione. Ecco le

ragioni per le quali questa proposta di legge mi rende molto perplesso (basti pensare che Napoli, città di poco più di un milione di abitanti, ha 15 mila dipendenti comunali, mentre Londra, per 9 milioni di abitanti ne ha soltanto 7 mila). Chiedo, pertanto, che la Commissione voglia deliberare il non passaggio agli articoli.

VESTRI. Relativamente alla obiezione mossa in merito alla mancata indicazione della copertura della spesa, se non vado errato, l'orientamento da scegliere è analogo a quello del provvedimento esaminato in precedenza. Non ci convince molto l'argomento portato circa lo squilibrio che un tale provvedimento provocherebbe nei ruoli del personale degli Enti locali, in quanto saremmo propensi a mettere in evidenza più il problema dei licenziamenti che quello dei dipendenti avventizi delle amministrazioni comunali.

Se questo personale viene utilizzato, e noi sappiamo bene, per esperienza diretta, che gli organici degli Enti locali s'adeguano alle effettive esigenze sempre in ritardo, cioè dopo che le esigenze si sono venute a verificare; l'impiego di questo personale, che si trova in una situazione un po' particolare, corrisponde in generale alle effettive esigenze del funzionamento dei servizi. Non è, quindi, che la presenza di questa categoria di dipendenti negli Enti locali sia inutile. Il problema è, caso mai, quello di dare una sistemazione a dette persone togliendole da una posizione non definita e di inferiorità. Noi non riteniamo, pertanto, in linea generale, almeno allo stato delle valutazioni che fin qui siamo stati in grado di fare, che siano giustificate le preoccupazioni espresse poc'anzi e che hanno portato l'onorevole Russo Spina a proporre il non passaggio agli articoli!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come già ebbi a dire la volta scorsa due sono le osservazioni che inducono il Governo ad esprimere parere contrario sui provvedimenti in esame. Una si riferisce al fatto che, in base al decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, questo personale ha già beneficiato, proprio per questi particolari titoli - reduci, combattenti, vedove ed orfani di guerra, mutilati ed invalidi di guerra - di determinati vantaggi, per cui non ha avuto bisogno che di un solo anno di anzianità, anziché dei quattro normalmente richiesti per il restante personale, ai fini della nomina. Ora, non credo si possa far valere lo stesso titolo per una seconda sistemazione. Il titolo o la benemerita sono servite una volta? Sì. Adesso

servirebbero ancora una seconda volta, poi servirebbero una terza, quindi una quarta volta?! E in questo modo non si finisce più.

Quindi, prima osservazione o considerazione del Governo: la categoria in questione ha già goduto, per questo titolo, di un vantaggio; la categoria ha già avuto il vantaggio che doveva avere e, per tanto, il problema è chiuso.

Seconda considerazione: è evidente che in tutti i comuni ci si trova in presenza di atti di generosità da parte di sindaci — e questo lo dico in riferimento non ad uno, ma a tutti i partiti, nessuno escluso — i quali a volte sono amici, parenti di candidati, ecc. E però noi non possiamo non tener presente la realtà delle cose ed aprire gli occhi su certe situazioni locali. Considerate, ad esempio, i dati che ci vengono da Napoli: 15 mila dipendenti comunali per 1 milione di abitanti!

VESTRI. È un caso limite!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, per fortuna, altrimenti dovremmo ritenere tale il contrario: 1 milione di impiegati per 15 mila abitanti!

Ora, a parte ogni scherzo, non è che con questi argomenti si voglia negare ad una categoria di dipendenti degli Enti locali quello che una legge vuole le venga riconosciuto. No! Ma domandiamo, a questo punto, se davvero si debba concedere qualche altra cosa, una seconda volta, per lo stesso titolo. Ma poi, fra l'altro, si pensa veramente di inserire queste persone munite di titoli particolari in ruoli aperti in soprannumero, fino ad incidere sulle spese di un Ente locale che, in definitiva, deve amministrare e non già sperperare danaro?

Per queste ragioni, quindi, io sono d'accordo con l'onorevole Relatore e lo ringrazio per la proposta fatta con la quale ha invitato la Commissione a deliberare il non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione la proposta dell'onorevole Russo Spena, alla quale ha aderito il Governo, di deliberare il non passaggio agli articoli per quanto riguarda le due proposte di legge: Scalia ed altri « Norme di integrazione e di interpretazione relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso di benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 »; e n. 1515 (46) Spadazzi ed altri: « Sistemazione

economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali scaturite dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 » (1515).

(È approvata).

Rimane, così, stabilito il non passaggio agli articoli e ne verrà, quindi, data comunicazione alla Presidenza della Camera.

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

L'onorevole Mattarelli Gino, Relatore sulla proposta di legge, mi ha chiesto il rinvio della discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge: Lucchesi ed altri: Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (1332); Borin ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: « Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (1332) e d'iniziativa dei deputati Borin ed altri: « Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra » (2031).

Sulle due proposte di legge ha espresso il parere favorevole la V Commissione (Bilancio), purché i maggiori oneri restino a carico dell'O.N.I.G.

L'onorevole Toros, Relatore, ha facoltà di riferire.

TOROS, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come premessa devo ricordare che, nello scorso novembre, si insisteva da più parti perché questa proposta di legge n. 1332, di iniziativa dei deputati Lucchesi

ed altri, fosse portata all'esame della nostra Commissione, in sede legislativa, proprio perché il problema ha carattere di urgenza. E mi sembra che, veramente, la proposta di legge di iniziativa del deputato Lucchesi sia da accogliersi.

Farò, poi, alcune considerazioni sull'altra proposta di legge, n. 2031, di iniziativa del collega Borin, che non vorrei, data la sua maggiore estensione e portata, potesse pregiudicare la soluzione del più limitato problema compreso nella proposta d'iniziativa del deputato Lucchesi.

Dico subito che, nel merito del provvedimento, mi rimetto essenzialmente alla relazione che accompagna il testo della proposta n. 1332. Faccio rilevare che la presentazione di questa proposta di legge è giustificata non soltanto dalle ragioni addotte nella relazione dagli onorevoli deputati proponenti ma, soprattutto, dal fatto che buona parte degli impiegati non di ruolo, che validamente contribuiscono al disimpegno della complessa attività dell'O.N.I.G., appartengono alla categoria benemerita — su questo tutti sono d'accordo oggi — dei colpiti dalla guerra (invalidi di guerra, decorati al valor militare, ex combattenti, orfani e vedove di guerra e figli di invalidi di ex combattenti). Inoltre l'Opera nazionale invalidi di guerra si trova, oggi, con un rilevante numero di dipendenti, che non ha una posizione giuridica rispetto al restante personale.

La Commissione del bilancio, in un primo tempo ebbe ad esprimere parere contrario su questa proposta di legge ma, in un secondo tempo, riesaminando i termini della proposta, ha espresso parere favorevole, in considerazione del fatto che la spesa prevista per sistemare questo personale non rappresenta un eccessivo aggravio economico e che, d'altra parte, il maggiore onere rientra integralmente nel normale di bilancio dell'O.N.I.G. senza carico alcuno a quello dello Stato. Infatti, la Commissione bilancio, in data 20 gennaio 1960, proprio per queste considerazioni, ha modificato il parere precedentemente espresso affermando che: « la Commissione ha ripreso in esame la proposta in oggetto sulla base di nuovi dati illustrativi forniti dal proponente, atta a determinare la misura della maggiore spesa conseguente al provvedimento in oggetto. La Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che tale maggiore spesa venga affrontata a carico del bilancio dell'O.N.I.G., senza che ne derivi alcun aumento del contributo corrisposto all'O.N.I.G. dallo Stato ».

Ora, il maggiore onere, se non vado errato, consisterebbe in una differenza di 15 milioni di lire all'incirca, in quanto l'attuale spesa per il personale dell'O.N.I.G. è di 220 milioni di lire, mentre con l'attuazione del provvedimento in esame si aggirerebbe intorno ai 236 milioni di lire. Se si considera che il totale del bilancio dell'O.N.I.G. è di oltre 8 miliardi di lire la maggiore spesa di lire 15 milioni, viene a corrispondere allo 0,02 per cento della totale.

Quindi, anche da questo punto di vista, sembra al Relatore che la proposta possa essere presa in considerazione.

La relazione dei proponenti fa rilevare che il personale di ruolo dell'O.N.I.G. è di 501 unità e quello non di ruolo di 425 unità; in complesso 926 dipendenti. Ma, altresì, mette in rilievo che il 43 per cento dei dipendenti appartengono alla categoria degli invalidi di guerra; che 79 sono decorati al valor militare; 78 gli ex combattenti; 96 gli orfani e le vedove di guerra e 68 i figli di invalidi e di ex combattenti. Per contrapposto, il personale che non appartiene ad alcuna delle suddette categorie assomma a meno di 100 unità, di cui 60 persone aventi oltre 60 anni di età, cioè quei dipendenti che furono assunti durante il secondo conflitto mondiale per far fronte alle esigenze dell'O.N.I.G.

Se si tien conto del fatto che i ruoli transitori, chiamati ora « ruoli aggiunti », sono stati istituiti per tante categorie del pubblico impiego; per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato ed avente gli stessi titoli di benemerita e, successivamente, anche per il personale degli Enti locali che si trovava in una analoga situazione, nonché da parte di enti pubblici, mi pare che, sotto tutti gli aspetti, si possa aderire e condividere l'impostazione data alla soluzione del problema dai presentatori della proposta di legge in discussione.

Perciò, esprimo parere favorevole al provvedimento in quanto sappiamo tutti che, oggi, le attività dell'O.N.I.G. sono ulteriormente aumentate e che, conseguentemente, occorre garantire una regolare sistemazione del personale dipendente.

A questo punto, pregherei l'onorevole Borin di non insistere nella immediata discussione della sua proposta di legge n. 2031, dato che il problema di questo personale sembra al Relatore venga affrontato e risolto in maniera concreta e realistica dalla proposta n. 1332. Anche se la proposta di legge di iniziativa del deputato Borin affronta il problema sotto altri aspetti, tuttavia la questio-

ne principale resta pur sempre quella della creazione dei ruoli aggiunti per il personale dell'O.N.I.G. Si tenga presente il fatto che questo personale, attraverso i propri organismi sindacali, si è espresso favorevolmente per la proposta Lucchesi. Anche per questa ragione, mi pare, che ci si possa limitare oggi, all'approvazione della proposta di legge Lucchesi ed eventualmente vedere, in seguito, quello che si potrà fare quanto agli altri punti contenuti nella proposta di legge Borin ed esprimere un giudizio sui problemi che con essa ci si prefigge di esaminare. Fra l'altro, su quest'ultima proposta di legge ancora oggi noi non sappiamo quale sia il parere della Commissione bilancio.

Concludendo, come Relatore, mentre sarei del parere di accantonare, per ora, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin ed altri mentre esprimo, torno a ripeterlo, parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge n. 1332.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Indubbiamente il provvedimento in discussione è materia di stretta competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quest'ultima, a quanto mi risulta, oppone un'obiezione di fondo di carattere giuridico, sulla quale sarà bene soffermarsi, lietissimo, da parte mia, se la Commissione interni riterrà opportuna la presenza del collega Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Comunque, ritiene la Presidenza del Consiglio che non si può non rilevare come si tratti, nel caso, di materia che riguarda l'ordinamento del personale degli Enti pubblici e che, tale materia, è stata sempre riservata alle decisioni degli enti stessi che, sino ad oggi, hanno ritualmente preso di volta in volta le relative deliberazioni con provvedimenti interni, sottoposti alla approvazione dell'autorità tutoria.

Non si vede, quindi, la ragione di intervenire proprio, oggi, legislativamente in quella che è l'autonomia tradizionale di questi enti. Si aggiunga, poi, che questo particolare problema dei ruoli aggiunti è già stato affrontato dal Consiglio dell'O.N.I.G. e che una soluzione sarebbe in discussione proprio in questo momento.

Come si vede vi è, come prima obiezione, una preclusione dettata dal rispetto alla autonomia di questi enti per cui non si è mai intervenuti e si ritiene non opportuno un intervento legislativo da parte del Parlamento che, fra l'altro, verrebbe ad incidere su di un'autonomia tradizionale che è sempre stata rispettata.

Questa è un'obiezione che io qui espongo perché, come ripeto, la materia non è di competenza del mio dicastero. Se si intende prendere dei contatti diretti da parte degli onorevoli proponenti con la Presidenza del Consiglio, si vedrà comunque se, come ed entro quali limiti la questione sia superabile.

Io, in ogni modo, ritengo che l'obiezione abbia una certa validità. Con questo, sia però ben chiaro, non accetterei mai il principio per cui il potere legislativo non possa o non debba intervenire in caso di evidente necessità. Ma, è chiaro che si potrebbe vedere, in questo caso, se ad esempio vi sia la possibilità di un accoglimento quanto meno parziale delle proposte. Eventualmente si potrebbe, una volta accettato il principio del rispetto dell'autonomia, chiedere che si deliberi sui vari punti che sono previsti nelle due proposte di legge.

Questo è il mio personale punto di vista che, per altro, ripeto, non è, nel caso, quello più competente.

PRESIDENTE. Sentito l'onorevole Relatore e il punto di vista dell'onorevole Rappresentante del Governo, proporrei il rinvio della discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle due proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
